



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)

Assunto il 09/08/2019

Numero Registro Dipartimento: 1411

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10593 del 03/09/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZI A MEDIA LUNGA PERCORRENZA INTERREGIONALI NAPOLI-SIBARI E VICEVERSA IN CONTINUITÀ CON I SERVIZI FERROVIARI ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI E VICEVERSA DI CUI ALL'ART.17, CO.1 LETT. I) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

**Sottoscritto dal Dirigente del Settore
CRISTIANO SAVERIA**

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI

la Legge Regionale 13.3.1996, n.7, recante "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale";
gli artt. 4, 10, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
la Delibera di G.R. 21.6.1999, n. 2661, recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla Legge Regionale n. 7/96 e dal D .Lgsn. 29/93 e s.m.i.";
il Decreto 21.6.1999, n. 354, del Presidente della Regione, recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";
la Delibera della Giunta Regionale 11.11.2006, n.770, recante "Ordinamento generale delle strutture organizzative della G.R. (art.7 L.R. 31/2002)";
la Deliberazione della Giunta Regionale 05.02.2015 n.19 con la quale è stato approvato l'ordinamento generale delle macro strutture organizzative della Giunta Regionale;
la Deliberazione della Giunta Regionale 11.02.2015 n. 24 con la quale è stato nominato I Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 269/2016;
la L.R. n.8del04/4/2002"ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria";
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 643 del 18.12.2018 con cui l'ing. Domenico Maria Pallaria è stato individuato quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento n. 6 "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";
il D.P.G.R. n. 139 del 19.12.2018 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento n. 6 "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" all'Ing. Domenico Maria Pallaria;
la D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 ad oggetto: "struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con DGR n.541/2015 e s.m.i."
la D.G.R. n. 160 del 16.04.2019, con la quale è stato prorogato l'incarico all'ing. Domenico Maria Pallaria di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";
la D.G.R. n. 186 del 21.05.2019, recante "DGR n.63 del 15 febbraio 2019: struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione revoca della struttura organizzativa approvata con dgr n.541/2015 e s.m.i.- pesatura delle posizioni dirigenziali e determinazioni delle relative fasce di rischio";
la L.R. n. 48 del 21.12.2018 "Legge di stabilità regionale 2019";
la L.R. n. 49 del 21.12.2018 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019 – 2021";
la D.G.R. n. 648 del 21.12.2018 recante "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 20192021 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs 23.6.2011, n. 118);
la D.G.R. n. 649 del 21.12.2018 recante "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019 2021 (art. 39, c.10, d.lgs. 23.6.2011, n.118)";

PREMESSO:

che Trenitalia è la società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FSI) che, per Statuto, svolge i servizi ferroviari di persone e di merci, avendo acquistato l'azienda "Trasporto" da "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per azioni" con contratto di compravendita in data 28 novembre 2000;
che, a far data dall'anno 2001, la Regione risulta titolare delle funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale;
che il contesto normativo di riferimento relativamente al servizio di che trattasi è stato definito in particolare dai seguenti provvedimenti:
a) Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e s.m.i. concernente "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n.59";

b) Regolamento (CE) n. 1370/2007 e s.m.e i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE)1107/70;

c) Art. 61 della legge n. 99/2009 che prevede che le autorità competenti all'aggiudicazione, anche in deroga alla disciplina di settore, possano avvalersi tra l'altro delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007;

d) Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

e) Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 "Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario";

f) Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i. che all'art. 4 prevede che l'affidamento dei contratti dei contratti attivi, esclusi l'affidamento dei contratti dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, che all'art. 17, comma 1, prevede che le disposizioni del Codice dei Contratti non si applicano all'appalto in oggetto concernente servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e che all'art. 30 definisce i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;

g) Sentenza della Corte di Giustizia Europea, Sez. IX, del 20 Settembre 2018, n. C-518/17 sull'interpretazione dell'art.7 del Reg. (CE) n. 1370/2017, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, che prevede l'obbligo di pubblicare determinate informazioni almeno un anno prima dell'avvio della procedura nella GUUE

che attualmente non sono disponibili collegamenti diretti Alta Velocità (AV) dalla Sibaritide a Roma e dallo Jonio Calabrese a Roma e viceversa, mentre esistono collegamenti AV da Roma a Salerno e viceversa.

che il territorio della Sibaritide è un'area con una popolazione di circa 150000 abitanti ed è a forte valenza turistica, soprattutto durante il periodo estivo, potendo contare su un patrimonio naturalistico e storico-culturale di eccellenza.

che con D.G.R. n. 501 del 6 novembre 2018 la Regione ha approvato uno studio sulla domanda attraibile per un servizio ferroviario a mercato, a elevate prestazioni, tra il territorio della Sibaritide e Roma e che tale studio è stato consegnato a Trenitalia, durante un incontro tra l'Assessore alle Infrastrutture della Regione Calabria, prof. Roberto Musmanno e il Direttore della Divisione Passeggeri Long Haul di Trenitalia, ing. Paolo Attanasio in data 10 dicembre 2018;

che la Regione ha manifestato l'esigenza di assicurare nel più breve tempo possibile alla propria collettività regionale l'effettuazione del servizio ferroviario di media/lunga percorrenza con una coppia di treni da Napoli a Sibari(e viceversa),con fermate a Paola e Scalea – (Santa Domenica Talao se accessibile),in continuità con i servizi su rete AV da/verso Roma, per una produzione annua complessiva di circa 250.000 km, assumendosene i relativi oneri economici;

che la Regione Calabria, ha ritenuto opportuno avviare un periodo di sperimentazione, della durata di un anno, al fine di acquisire elementi necessari per indire una procedura di evidenza pubblica di adeguata durata secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia e in particolare secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) 1370/07.

che, nelle more di espletamento della procedura definitiva, la Regione Calabria con note inviate il 7 maggio 2019 (nota prot. 177080 del 7/5/2019 e nota prot. 177083 del 7/5/2019), integrate poi con successive note del 13 maggio 2019 (nota prot. 184674 del 7/5/2019 e nota prot.184684 del 13/5/2019) e del 31 maggio 2019 (nota prot. 209087 del 31/5/2019 e nota prot. 209095 del 31/5/2019) ha effettuato una ricognizione tra gli operatori che svolgono servizi AV sul territorio nazionale, i soli in grado di poter assolvere al servizio entro i tempi richiesti, ovvero NTV S.p.a e Trenitalia S.p.a., al fine di verificarne l'eventuale interesse allo svolgimento dei servizi;

che in risposta alle note di cui al punto precedente, Trenitalia S.p.a. ha manifestato con nota n. TRNIT-DPLH\P2019\0031751 del 14/6/2019 l'interesse a svolgere il servizio richiesto mentre la società NTV S.p.a non ha manifestato la propria disponibilità;

che a seguito della negoziazione intercorsa, la Regione Calabria e Trenitalia S.p.a. hanno condiviso il programma di servizi di trasporto e la connessa quantificazione degli oneri economici, per come dettagliati nel PEF trasmesso con la richiamata nota n. TRNIT-DPLH\P2019\0031751 del 14/6/2019, che rispetta le previsioni di cui al Reg. (CE) 1370/2007;

che durante le trattative è emersa l'esigenza per le parti, di verificare dopo tre mesi dall'avvio del servizio, la sussistenza delle condizioni assunte per valutare la convenienza del rapporto contrattuale; che, in particolare, è stata prevista per le parti la possibilità di poter recedere dal contratto al 4 mese dalla consegna, previo avviso scritto da recapitare all'altra parte trenta giorni prima della scadenza quadrimestrale;

DATO ATTO:

che la Giunta Regionale in data 1 luglio 2019 ha approvato con Deliberazione di Giunta Regionale (DGR n. 293 del 1/7/2019) l'istituzione del capitolo U9100602501 "Spese per la realizzazione di interventi compresi nell'Asse 7 - Obiettivo Specifico 7.3 - Azione 7.3.1 "Potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale ed interregionale su tratte dotate di domanda potenziale significativa, anche attraverso: interventi infrastrutturali e tecnologici; rinnovo del materiale rotabile; promozione della bigliettazione elettronica integrata con le azioni dell'obiettivo tematico" - Contratti di servizio pubblico - Piano di Azione e Coesione (PAC) Calabria 2014/2020 - (Regolamento (UE) n. 1303/2013, Delibere Cipe nn. 10/2015 e 7/2017, dgr nn. 41/2016, 448/2016 e 320/2017)", associato al IV livello del piano dei conti finanziario U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico";

che la Giunta Regionale ha approvato con Deliberazione di Giunta Regionale (DGR n. 311 del 12/7/2019) l'integrazione delle risorse allocate sul capitolo U9100602501 con ulteriori euro 90.000 per coprire integralmente i costi relativo allo svolgimento dei servizi di cui allo schema di contratto qui allegato.

che il capitolo U9100602501, di cui ai due punti precedenti, assicura la copertura finanziaria degli interventi relativi ai servizi di cui allo schema di contratto qui allegato;

che con le deliberazioni citate ai punti precedenti la Giunta Regionale ha di fatto stabilito di dare impulso al DG del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, con conseguenziali di natura gestionale, di valutare la possibilità dell'istituzione dei servizi di cui allo schema di contratto qui allegato mediante l'affidamento in via sperimentale di un anno a operatore economico disponibile;

CONSIDERATO che a seguito di negoziazione con l'unico operatore che ha manifestato interesse a svolgere il servizio precedentemente indicato, oggetto della ricognizione avviata il 7 maggio 2019 dalla Regione Calabria, citata in precedenza, sono state definite le condizioni contrattuali, tutte riportate nell'allegato schema di contratto che è coerente con le previsioni di cui al Reg. (CE) 1370/07;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4. del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. l'affidamento dei contratti dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

CONSIDERATO che ai sensi del successivo art. 17, co. 1, le disposizioni del Codice dei Contratti non si applicano all'appalto in oggetto concernente servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia;

STABILITO che, in linea con quanto stabilito dall'ANAC nelle specifiche faq e nella determinazione 4/2011, anche al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, prima della stipula del contratto è necessario acquisire il CIG a cura del RUP del presente procedimento atteso che sono esentati esclusivamente gli affidamenti di cui all'art. 17, co. 1 lett e).;

RICHIAMATA

la nota n. 237984 del 25/06/2019 on la quale il Dirigente Generale della Struttura di Coordinamento della Programmazione Nazionale ha richiesto l'iscrizione anticipata sul Bilancio regionale 2019/2021 della somma di € 1.450.000,00 a valere sul PAC 2014/2020, Asse 7, al fine di procedere all'avvio degli interventi volti a potenziare i servizi di trasporto pubblico regionale e interregionale su tratte dotate di domanda potenziale significativa;

la nota n. 250566 del 04/07/2019 on la quale il Dirigente Generale della Struttura di Coordinamento della Programmazione Nazionale ha richiesto l'iscrizione anticipata sul Bilancio regionale 2019/2021 di una ulteriore somma di € 90.000,00 a valere sul PAC 2014/2020, ad integrazione di quanto al precedente punto;

RITENUTO:

di dover affidare, per il periodo di un anno, il servizio sperimentale a media lunga percorrenza interregionali Napoli -Sibari e viceversa in continuità con i servizi ferroviari Alta Velocità Roma- Napoli e viceversa, rientrante tra quelli previsti dall'art. 17, co. 1 lett i) del Codice dei Contratti, a Trenitalia Spa;

di dover assegnare le attività consequenziali al presente provvedimento al Settore 11 - Trasporto Pubblico Locale;

di dover approvare schema di contratto regolante i rapporti tra Trenitalia e la Regione Calabria;

di provvedere alla prenotazione di impegno per l'importo complessivo di € 1.540.000,00 sul capitolo U9100602501 del bilancio regionale, di cui € 770.000,00 annualità 2019 giusta proposta n. 7839/2019 e € 770.000,00 annualità 2020 giusta proposta n. 701/2020;

DATO ATTO che le mansioni di cui all'art. 31 del Codice, per come declinate dalla linea guida ANAC n. D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sono espletate dal Dirigente cui afferisce il presente affidamento;

VISTO:

il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;

le proposte di prenotazione di impegno n. 7839/2019 e n. 701/2020, generate telematicamente e allegata al presente atto;

RITENUTO di dover procedere nel merito attesa, quindi, la propria competenza;

ATTESTATA la copertura finanziaria dell'intervento sul capitolo U9100602501;

DECRETA

- 1) Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di affidare, per il periodo di un anno, il servizio sperimentale a media lunga percorrenza interregionali Napoli -Sibari e viceversa in continuità con i servizi ferroviari Alta Velocità Roma- Napoli e viceversa, rientrante tra quelli previsti dall'art. 17, co. 1 lett i) del Codice dei Contratti, a Trenitalia Spa;
- 3) di approvare l'allegato schema di contratto regolante i rapporti tra Trenitalia, unico operatore che ha risposto alla manifestazione di interesse e la regione Calabria;
- 4) di dare atto che le mansioni di cui all'art. 31 del Codice, per come declinate dalla linea guida ANAC n. D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sono espletate dal Dirigente cui afferisce il presente affidamento;
- 5) di assegnare le attività consequenziali al presente provvedimento al Settore 11 - Trasporto Pubblico Locale;
- 6) Di prenotare l'impegno della spesa, per l'importo di € 770.000,00 sul capitolo U9100602501 del bilancio regionale 2019, giusta proposta di prenotazione di Impegno n. 7839/2019;
- 7) Di prenotare l'impegno della spesa, per l'importo di € 770.000,00 sul capitolo U9100602501 del bilancio regionale 2020, giusta proposta di prenotazione di Impegno n. 701/2020;
- 8) di procedere all'acquisizione del codice Cig prima della sottoscrizione del contratto;
- 9) di riservarsi, vista l'urgenza, l'esecuzione anticipata del contratto;
- 10) di fare gravare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, determinati in massimo € 1.400.000,00 oltre IVA al 10%, sul capitolo di spesa n. U9100602501 del bilancio regionale;
- 11) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Portale della Trasparenza ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013.
- 12) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011n.11;

Sottoscritta dal Dirigente Generale

PALLARIA DOMENICO

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 1411/2019

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZI A MEDIA LUNGA PERCORRENZA INTERREGIONALI NAPOLI-SIBARI E VICEVERSA IN CONTINUITÀ CON I SERVIZI FERROVIARI ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI E VICEVERSA DI CUI ALL'ART.17, CO.1 LETT. I) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 23/08/2019

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
CRISTIANO SAVERIA
(con firma digitale)



Regione Calabria

CONTRATTO DI SERVIZIO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO

TRA

REGIONE CALABRIA

E

TRENITALIA S.p.A.

**per l'effettuazione di
servizi a media lunga percorrenza interregionali Napoli-Sibari e viceversa
in continuità con i servizi ferroviari Alta Velocità Roma-Napoli e viceversa**

L'anno 2019, il giorno ____ dei mese di ____ in _____ con la presente scrittura privata

tra

la **Regione Calabria** in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Catanzaro, Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100, codice fiscale n.02205340793, rappresentata dall'Ing. Domenico Maria Pallaria, nato a Curinga il 12/01/1959 che interviene ed agisce in qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità (di seguito "Regione")

e

Trenitalia S.p.A. - società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro 1.607.137.500,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, la quale interviene nel presente atto in persona del Direttore della Divisione Passeggeri Long Haul, ing. Paolo Attanasio (di seguito "Trenitalia")

di seguito congiuntamente indicate come "Parti"

PREMESSO:

- 1) che Trenitalia è la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che opera quale vettore ferroviario passeggeri, sia per il trasporto ferroviario a media e lunga percorrenza che regionale, curando altresì l'attuazione e la gestione di ogni iniziativa e servizio nel campo dei trasporti;
- 2) che, a far data dall'anno 2001, la Regione risulta titolare delle funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale;
- 3) che il contesto normativo di riferimento relativamente al servizio di che trattasi è definito in particolare dai seguenti provvedimenti:
 - a) Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e s.m.i. concernente *"Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n.59"*;
 - b) Regolamento (CE) n. 1370/2007 e s.m.e i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE)1107/70;
 - c) Art. 61 della legge n. 99/2009 che prevede che le autorità competenti all'aggiudicazione, anche in deroga alla disciplina di settore, possano avvalersi tra l'altro delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007;
 - d) Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
 - e) Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 *"Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario"*;
 - f) Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i. che all'art. 4 prevede che l'affidamento dei contratti dei contratti attivi, esclusi l'affidamento dei contratti dei

contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, che all'art. 17, comma 1, prevede che le disposizioni del Codice dei Contratti non si applicano all'appalto in oggetto concernente servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e che all'art. 30 definisce i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;

g) Sentenza della Corte di Giustizia Europea, Sez. IX, del 20 Settembre 2018, n. C-518/17 sull'interpretazione dell'art.7 del Reg. (CE) n. 1370/2017, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, che prevede l'obbligo di pubblicare determinate informazioni almeno un anno prima dell'avvio della procedura nella GUUE

- 4) che attualmente non sono disponibili collegamenti diretti in connessione con la rete Alta Velocità (AV) dalla Sibaritide a Roma e dallo Jonio Calabrese a Roma e viceversa, mentre esistono collegamenti su rete AV da Roma a Salerno e viceversa;
- 5) che il territorio della Sibaritide è un'area con una popolazione di circa 150.000 abitanti ed è a forte valenza turistica, soprattutto durante il periodo estivo, potendo contare su un patrimonio naturalistico e storico-culturale di eccellenza;
- 6) che con DGR n. 501 del 6 Novembre 2018 la Regione ha approvato uno studio sulla domanda attraibile per un servizio ferroviario a mercato, ad elevate prestazioni, tra il territorio della Sibaritide e Roma;
- 7) che lo studio di cui al precedente punto è stato consegnato a Trenitalia, durante un incontro tra l'Assessore alle Infrastrutture della Regione Calabria, prof. Roberto Musmanno e il Direttore della Divisione Passeggeri Long Haul di Trenitalia, ing. Paolo Attanasio in data 10 dicembre 2018;
- 8) che la Regione ha manifestato l'esigenza di assicurare nel più breve tempo possibile alla propria collettività regionale l'effettuazione del servizio ferroviario di media/lunga percorrenza con una coppia di treni da Napoli a Sibari (e viceversa), con fermate a Paola e Scalea (anche Santa Domenica Talao se accessibile), in continuità con i servizi su rete AV da/verso Roma, per una produzione annua complessiva di circa 250.000 km, assumendosene i relativi oneri economici;
- 9) che la Regione Calabria, ha ritenuto opportuno avviare un periodo di sperimentazione, della durata di un anno, al fine di acquisire elementi necessari per indire una procedura ad evidenza pubblica relativa ad un affidamento di adeguata durata secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia ed, in particolare, secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) 1370/07 e s.m. e i.;
- 10) che, nelle more di espletamento della predetta procedura, la Regione Calabria con note inviate il 7 maggio 2019 (nota prot. 177080 del 7/5/2019 e nota prot. 177083 del 7/5/2019), integrate poi con successive note del 13 maggio 2019 (nota prot. 184674 del 7/5/2019 e nota prot.184684 del 13/5/2019) e del 31 maggio 2019 (nota prot. 209087 del 31/5/2019 e nota prot. 209095 del 31/5/2019) ha effettuato una ricognizione tra gli operatori che svolgono servizi AV sul territorio nazionale, i soli in grado di poter assolvere al servizio entro i tempi richiesti, ovvero Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. e Trenitalia S.p.A., al fine di verificarne l'eventuale interesse allo svolgimento dei servizi, dovendosi con ciò considerare

assolti, anche in considerazione della durata del presente contratto, gli oneri informativi per l'affidamento del servizio;

- 11) che in risposta alle note di cui al punto precedente, Trenitalia ha manifestato - con nota n. TRNIT-DPLH\P\2019\0031751 del 14/6/2019 - l'interesse a svolgere il servizio richiesto mentre la società Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. non ha manifestato la propria disponibilità;
- 12) che, a seguito di successiva negoziazione intercorsa, la Regione e Trenitalia hanno condiviso il programma di servizi di trasporto e la connessa quantificazione degli oneri economici che rispetta le previsioni di cui al Reg. (CE) 1370/2007 e s.m. e i.;
- 13) che durante le trattative è emersa l'esigenza per le Parti, di verificare, a tre mesi dall'avvio del servizio, la sussistenza delle condizioni assunte per valutare la convenienza del rapporto contrattuale;
- 14) che, in particolare, è stata prevista per le Parti la possibilità di poter recedere dal contratto al termine del 4° mese dall'avvio del servizio, previo avviso scritto da recapitare all'altra parte almeno trenta giorni prima della scadenza quadrimestrale;
- 15) che con DDG n. ... del è stato approvato lo schema del presente contratto di servizio con i relativi allegati, nonché il livello delle tariffe che Trenitalia dovrà applicare;
- 16) che il presente affidamento è coerente con le previsioni di cui al Reg. (CE) 1370/07 e s.m. e i.;
- 17) che la Regione si impegna ad assicurare a Trenitalia la certezza della corresponsione del corrispettivo ed, in particolare, la regolarità e la puntualità della liquidazione del medesimo;
- 18) che la Regione si impegna ad assicurare il puntuale pagamento dei servizi di cui al presente contratto di servizio indipendentemente dal livello di effettive risorse finanziarie a tal fine trasferite dallo Stato;
- 19) che le Parti, pertanto, con il presente contratto di servizio (denominato anche solo "Atto" o "Contratto") intendono condividere e formalizzare i patti e le condizioni del servizio di media e lunga percorrenza Napoli - Sibari, con fermate a Paola e Scalea (e, previa verifica di accessibilità, anche con fermata di Santa Domenica Talao) e viceversa quale collegamento in continuità con i servizi di AV da/verso Roma per il periodo ____2019 al ____2020.

Dato atto che il codice CIG è ... , il codice CUP è

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1

(Conferma delle premesse e degli allegati)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2

(Oggetto)

Trenitalia, a fronte della compensazione economica di cui al successivo art. 5, si impegna ad assicurare il servizio di media e lunga percorrenza Napoli - Sibari mediante una coppia di corse

svolte con treni Frecciargento (mod. ...), con fermate a Paola e Scalea (e, previa verifica di accessibilità, anche con fermata a Santa Domenica Talao), come collegamento in continuità con i servizi su rete AV da/verso Roma, secondo quanto analiticamente descritto nell'allegato n. 1 al presente Atto.

Art. 3

(Durata)

Il Contratto ha validità di un anno, a decorrere dal..... fino al.....

Art. 4

(Obblighi)

Trenitalia garantisce che i servizi oggetto del presente Atto sono svolti nel rispetto del programma di esercizio e degli standard di servizio di cui all'allegato 1.

La Regione provvede alla verifica del rispetto di quanto stabilito al comma 1. La Regione può chiedere modificazioni o variazioni al servizio di cui all'allegato 1, a parità di costo, che Trenitalia si impegna a valutare.

Art. 5

(Compensazione economica)

1. La Regione corrisponde a Trenitalia - a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al precedente art. 2 - un corrispettivo di importo tale da assicurare la sostenibilità economico-finanziaria del presente Contratto.
2. In coerenza con il Regolamento (CE) 1370/2007 e s.m.e i. e con la Delibera ART n. 49/2015 la compensazione economica da riconoscere a Trenitalia per il servizio espletato dal2019 fino al2020, è fissata in Euro 1.400.000,00 oltre IVA. Tale corrispettivo è determinato sulla base del PEF (Piano Economico Finanziario) allegato n. 3 al presente Contratto definito in modo da preservare nel tempo l'equilibrio economico-finanziario del presente Contratto, che è il presupposto fondante la previsione del corrispettivo stesso, garantendo la sostanziale equivalenza tra le seguenti poste:
 - a) da un lato tutti i costi di Trenitalia, riportati nel PEF, segnatamente ai principali processi aziendali relativi ai servizi di cui all'allegato n. 1: costo del personale suddiviso per processo aziendale; costo per servizi; oneri/costi di manutenzione dei mezzi e degli immobili; canoni per l'uso delle reti (pedaggio per il servizio ferroviario, inclusa la componente energia e canoni per l'uso di altre infrastrutture e impianti, etc.); e agli ammortamenti. Il PEF tiene altresì conto degli elementi di dettaglio dedotti dai principali processi quali quelli relativi ai sistemi di vendita, informazione e assistenza (biglietterie sia di sportello che self-service);
 - b) dall'altro lato tutti i ricavi di Trenitalia, anch'essi riportati nel PEF, segnatamente:
 - i. quelli derivanti dai titoli di viaggio acquistati dalla clientela, ivi inclusa ogni ulteriore somma connessa alla vendita ed alla regolarizzazione dei medesimi;
 - ii. eventuali altri ricavi derivanti da attività d'impresa di Trenitalia ancorché complementari all'espletamento del servizio;
 - iii. il corrispettivo del presente Atto, che la Regione riconosce a Trenitalia quale

compensazione economica del servizio da questa espletato, il cui ammontare è calcolato sull'intero periodo contrattuale in modo da coprire - unitamente ai ricavi di cui alle precedenti voci (b.i. e b.ii) - tutte le voci di costo di cui al suddetto gruppo a), in modo da garantire l'equilibrio del PEF.

3. Nell'elaborazione del PEF è stato considerato il ragionevole utile, inteso come tasso di remunerazione della quota di capitale investito netto, determinato nel rispetto dell'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e s. m. e i.. Le evidenze fornite da Trenitalia sono conformi ai principi di contabilità separata richiamati nel Regolamento (CE) n. 1370/2007 e s. m. e i. e ribaditi dalla Comunicazione interpretativa allo stesso Regolamento sia al fine del corretto calcolo dell'effetto finanziario netto, sia per evitare che le compensazioni siano utilizzate per sovvenzionare attività commerciali.
4. L'importo del corrispettivo di cui al comma 2 verrà eventualmente incrementato a mezzo di atto integrativo solo qualora siano concordati tra le Parti ulteriori miglioramenti quali/quantitativi dell'offerta dei servizi di cui all'art. 2.
5. Le mancate effettuazioni, anche parziali, dei servizi, comunicate a consuntivo da Trenitalia, daranno luogo alle corrispondenti detrazioni del corrispettivo sulla base dei valori unitari indicati all'allegato 3.
6. Il pagamento dell'importo del corrispettivo di cui al presente Atto avverrà in tre fasi:
 - primo acconto, pari ai 4/12 (quattro dodicesimi) del corrispettivo totale, che dovrà essere corrisposto dalla Regione entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Atto, a seguito di emissione di fattura elettronica da parte di Trenitalia;
 - secondo acconto pari ai 4/12 (quattro dodicesimi) del corrispettivo totale entro 60 giorni dalla data di scadenza del _____, a seguito di emissione di fattura elettronica da parte di Trenitalia, subordinatamente e a condizione che nessuna delle Parti abbia esercitato il diritto di recesso di cui al successivo art. 10;
 - saldo, pari ai 4/12 (quattro dodicesimi) del corrispettivo totale, entro 90 giorni dalla scadenza del rapporto contrattuale a seguito della trasmissione dei dati a consuntivo certificati da apposita società di revisione e previa emissione della fattura elettronica da parte di Trenitalia, sempre subordinatamente e a condizione che nessuna delle Parti abbia esercitato il diritto di recesso di cui al successivo art. 10.
7. Le eventuali detrazioni di corrispettivo di cui al comma 5, saranno applicate in occasione del pagamento del saldo.
8. Dalle detrazioni di cui al comma 5 sono esclusi i servizi non effettuati per motivi derivanti da cause di forza maggiore e/o non imputabili a Trenitalia nel caso in cui si sia provveduto all'effettuazione di servizi sostitutivi anche mediante servizi automobilistici.
9. In caso di sciopero Trenitalia assicura lo svolgimento dei servizi minimi garantiti.
10. Al fine di garantire il sostanziale equilibrio economico del Contratto ovvero che il totale di tutte le voci di ricavo siano sostanzialmente uguali al totale di quelle di costo, ivi inclusa la remunerazione del capitale investito, le Parti procederanno entro il mese di _____ acquisiti tutti i consuntivi dell'anno precedente, a confrontare i risultati previsionali (nel PEF) e consuntivi (nel CER) dell'esercizio in questione, al fine di registrare eventuali scostamenti in più o in meno rispetto alle stime riportate nel PEF.
11. A seconda dei risultati di tale confronto e dell'ampiezza dell'eventuale scostamento

registrato, si produrranno i seguenti effetti alternativi:

- a) laddove il consuntivo dell'esercizio in questione facesse registrare un risultato totale compreso in una fascia di +/- 3 % del fatturato (cioè la somma di tutte le voci del gruppo b sopra indicato nel comma 2) rispetto al risultato riportato per il periodo di vigenza contrattuale nel PEF, l'importo corrispondente a detto scostamento in più o in meno si intenderà integralmente compensato e annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell'altra relativamente all'esercizio in questione;
- b) laddove il consuntivo dell'esercizio in questione facesse registrare un risultato totale eccedente la fascia di cui alla precedente lettera a), l'importo corrispondente alla parte eccedente lo scostamento verrà registrato (rispettivamente a credito o a debito) per essere poi compensato alla fine del periodo del Contratto. La compensazione, qualora vi sia una eccedenza del limite di cui alla lettera a) a favore di Trenitalia, avverrà a favore della Regione Calabria e comporterà la proporzionale riduzione del corrispettivo di cui al comma 2 del presente articolo.

In ogni caso, qualora vi sia una eccedenza del limite di cui alla lettera a) sfavorevole a Trenitalia, tale da comportare un aumento del corrispettivo pagato dalla Regione Calabria, l'aumento dello stesso non potrà superare il limite massimo di _____ Euro.

12. La Regione prende atto che, nella determinazione dei costi e dei ricavi, Trenitalia ha tenuto conto del mantenimento delle forme di agevolazione/gratuità riconosciute al personale del Gruppo FS in virtù dell'applicazione del CCNL vigente all'atto della stipulazione del presente Atto.
13. L'importo del corrispettivo previsto nel presente Contratto si intende comprensivo delle compensazioni economiche dovute a fronte dell'imposizione degli obblighi di servizio pubblico e dei minori introiti derivanti dai titoli di gratuità e agevolazioni tariffarie vigenti all'atto di sottoscrizione del presente Atto; detto importo tiene, altresì, conto del progressivo incremento dei rapporti fra ricavi da traffico e costi operativi.
14. La Regione si impegna ad assicurare il puntuale pagamento dei servizi di cui al presente Atto indipendentemente dal livello di effettive risorse finanziarie a tal fine trasferite dallo Stato.
15. In caso di ritardato pagamento degli importi dovuti, la Regione è tenuta a corrispondere a Trenitalia gli interessi legali al tasso stabilito dalle norme vigenti emanate in attuazione delle direttive comunitarie in materia di ritardi nelle transazioni commerciali.
16. Trenitalia deve intestare le fatture di cui al presente articolo a Regione Calabria secondo le modalità previste dalla fatturazione elettronica.

Art. 6

(Comunicazioni all'utenza)

Trenitalia si impegna a informare i viaggiatori in maniera tempestiva delle variazioni concernenti gli orari e l'operatività dei servizi, nonché degli eventi che incidano sulla regolarità e la modalità di prestazione del servizio.

Art. 7

(Attività accessorie e connesse al servizio)

Trenitalia è tenuta a programmare e coordinare in modo adeguato tutte le attività accessorie e

connesse alla prestazione dei servizi, in particolare:

- a) la manutenzione straordinaria, ordinaria e le revisioni periodiche del materiale rotabile;
- b) le condizioni di sicurezza;
- c) la pulizia del materiale rotabile;
- d) la gestione delle relazioni con l'utenza con particolare riguardo agli aspetti dell'informazione e dell'acquisto titoli di viaggio;
- e) il comfort complessivo di viaggio;
- f) ogni altra attività connessa alla prestazione di cui all'art. 2.

Trenitalia, per lo svolgimento di singole attività o specifici servizi attinenti al trasporto, può avvalersi di altre aziende o altri operatori, fermo restando la sua responsabilità diretta nell'assolvimento degli impegni contrattuali nei confronti della Regione.

Art. 8

(Monitoraggio)

Trenitalia si impegna a trasmettere alla Regione, anche su supporto informatico ed entro i 30 giorni successivi a ciascun trimestre del periodo di esercizio, i dati concernenti il traffico generato ed attratto dalle stazioni previste nella tratta Sibari - Napoli, al fine di consentire alla Regione il monitoraggio della domanda generata dal servizio oggetto del presente Contratto. La Regione si impegna all'utilizzo dei dati prodotti da Trenitalia ai meri fini istituzionali e di programmazione dei servizi e si impegna a non comunicarli/divulgarli/pubblicarli in alcun modo ed a mantenerli riservati nei confronti di ogni altro soggetto terzo.

Il presente Contratto è strumentale anche alla raccolta dei dati dei flussi passeggeri al fine della predisposizione della procedura per l'affidamento del servizio definitivo.

Al fine di consentire l'espletamento della procedura necessaria per l'affidamento definitivo del servizio, cui il presente Contratto è strumentale, Trenitalia si impegna a fornire, in qualsiasi momento dell'esecuzione del presente Contratto e entro ___ giorni dalla richiesta della Regione, tutti i dati sui flussi e tutti gli altri dati ritenuti necessari dalla Regione, da porre a base di tale procedura, tassativamente riportati nell'allegato 4.

Art. 9

(Prezzi)

I prezzi dei servizi di cui all'art. 2 sono riportati nell'allegato 2 al presente Contratto.

Art. 10

(Diritto di recesso)

Ciascuna Parte ha facoltà di esercitare il diritto di recesso al termine del quarto mese di durata contrattuale ovvero al .../.../2019, previa comunicazione all'altra Parte da effettuarsi almeno 30 giorni prima, qualora per il primo trimestre di gestione del servizio si siano verificate condizioni tecniche e/o economiche tali da non rendere proseguibile il servizio. Qualora non venga esercitato tale diritto, il Contratto verrà portato a naturale scadenza, ovvero al .../.../2019.

In caso di esercizio del diritto di recesso di cui sopra, anche in espressa deroga a norme di legge, ad eccezione del primo acconto ricevuto ai sensi dell'art. 5 e fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, nessun compenso aggiuntivo, indennizzo, risarcimento o

emolumento di qualsivoglia natura sarà dovuto a Trenitalia.

In ogni caso, sempre nel caso di esercizio del predetto diritto di recesso, Trenitalia provvederà al rimborso agli utenti dei biglietti eventualmente già venduti e non più utilizzabili a causa della cessazione del servizio.

Nel caso di esercizio del diritto di recesso di cui sopra, Trenitalia si impegna a trasmettere alla Regione i dati a consuntivo relativi alle effettive circolazioni, con riferimento ai primi quattro mesi di durata contrattuale.

Resta fermo che in caso di esercizio di recesso in ogni caso è garantito a Trenitalia l'equilibrio economico ai sensi del Regolamento (CE) 1370/2007 s.m.i. ivi compreso l'utile ragionevole che concorre a determinare l'effetto finanziario netto come determinato dal precedente articolo 5.

Art. 11

(Clausola Fiscale)

Ai sensi dell'articolo 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, il presente Atto è esente da registrazione fino al caso d'uso e sarà registrato internamente e depositato presso l'archivio regionale dei contratti. Le spese di bollo sono a carico di Trenitalia.

Art. 12

(Cessione del Contratto)

È vietata, a pena di nullità, la cessione del Contratto. Previa verifica in capo al potenziale cessionario dell'effettivo possesso dei requisiti e della idoneità a fornire adeguate garanzie sul piano tecnico-organizzativo ed economico finanziario, è ammessa la cessione del Contratto nei soli seguenti casi:

- a) operazioni derivanti dalla riorganizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato
- b) variazioni organizzative nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Art. 13

(Controversie tra le Parti)

Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell'esecuzione del Contratto devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti.

Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Catanzaro. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

Art. 14

(Cessione dei crediti)

I crediti e i debiti derivanti dal presente Contratto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi atto di disposizione ("Cessione") a favore di Fercredit-Servizi Finanziari S.p.A. - società del Gruppo FS S.p.A. - o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.

Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, l'altra Parte può opporre diniego espressamente motivato.

In ogni caso, la Parte può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 15

(Trasparenza dei prezzi)

Le Parti espressamente e irrevocabilmente:

- dichiarano che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Atto;
- dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Atto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero le Parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente Atto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa riconducibile alla Parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 16

(Codici etici)

La Regione si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane", pubblicato sul sito internet www.fsitaliane.it.

Trenitalia si impegna a rispettare gli obblighi di condotta di cui al D P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e al Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Calabria.

Detti codici, di cui le Parti dichiarano di aver preso particolareggiata e completa conoscenza, seppur non allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nei predetti codici etici, le Parti avranno diritto di risolvere il presente Atto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 17

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Trenitalia si impegna a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. A tal proposito è stato acquisito il seguente codice CIG _____ . Il numero di conto corrente dedicato sul quale verranno effettuati i pagamenti è il seguente _____

Art. 18

(Tutela dei dati personali)

Trenitalia e Regione tratteranno i dati personali acquisiti nella fase di gestione della presente Convenzione per le finalità amministrative e/o contabili e per la corretta esecuzione di quanto previsto nel presente Atto.

I. Titolari del trattamento

Trenitalia, Titolare del trattamento, rappresentata dall'Amministratore Delegato pro-tempore, è contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@trenitalia.it, con sede legale in Piazza della Croce Rossa 1 – 00161 Roma. Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo e-mail protezionedati@trenitalia.it.

La Regione, titolare del trattamento dei dati, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale on. Gerardo Mario Oliverio, è contattabile all'indirizzo e-mail mario.oliverio@regione.calabria.it, con sede legale in Catanzaro, Cittadella regionale Piano X.

Responsabile del trattamento dati Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza ing. Domenico Maria Pallaria.

II. Tipologie di dati personali

I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie:

Dati personali acquisiti direttamente dall'interessato:

- Comuni: dati anagrafici, dati di contatto

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

III. Finalità del Trattamento

In particolare, i dati degli interessati verranno trattati per le seguenti finalità:

- a. amministrative o contabili: Natura del conferimento (Obbligatoria); Base giuridica (contrattuale)
- b. esecuzione di quanto previsto nella presente Convenzione: Natura del conferimento (Obbligatoria); Base giuridica (contrattuale)

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle suddette finalità ha natura "obbligatoria" e un eventuale rifiuto dell'interessato al trattamento potrebbe comportare l'impossibilità per Trenitalia e/o per Regione di dare esecuzione al presente Atto.

IV. Soggetti destinatari dei dati

Soggetti riconducibili a Trenitalia:

- Consulenti e professionisti esterni;
- Società di servizi (anche informatici) e di recupero crediti;
- Altra società del Gruppo FS.

Soggetti riconducibili a Regione:

- Consulenti e professionisti esterni;
- Società di servizi (anche informatici) e di recupero crediti;

Soggetti non direttamente riconducibili a Trenitalia e/o a Regione:

- Autorità giudiziarie;
- Autorità di pubblica sicurezza;
- Altri soggetti pubblici in adempimento di obblighi normativi.

I dati verranno trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati da Trenitalia e a Regione o

da aziende che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto di Trenitalia e di Regione, e che hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati, e non verranno mai diffusi.

L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile contattando:

per Trenitalia il Data Manager alla casella di posta elettronica _____, ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer all'indirizzo e-mail: protezionedati@trenitalia.it.

per Regione al Data Manager Responsabile della protezione dei dati (DPO), ai sensi dell'art 13.1, lett. b) Reg.679/2016) è l'Avv. Angela Stellato, nominata con D.P.G.R. n. 40 del 01/06/2018, indirizzo e-mail: angela.stellato@regione.calabria.it; pec: datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it;

V. Diffusione dei dati

I dati personali degli interessati non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati.

VI. Conservazione dei dati

I dati personali degli interessati saranno conservati per:

Finalità il cui conferimento ha natura obbligatoria di cui al par. III, lettera a) e b): 10 anni dalla cessazione degli effetti dell'Atto.

VII. Diritti degli interessati

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei loro dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere a Trenitalia ed a Regione, l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

In qualsiasi momento, gli interessati potranno chiedere di esercitare i propri diritti a:

- Trenitalia contattabile alla casella di posta elettronica del Data Manager _____ ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer contattabile all'indirizzo e-mail protezionedati@trenitalia.it;

- per Regione al Data Manager Responsabile della protezione dei dati (DPO), ai sensi dell'art 13.1, lett. b) Reg.679/2016) è l'Avv. Angela Stellato, nominata con D.P.G.R. n. 40 del 01/06/2018, indirizzo e-mail: angela.stellato@regione.calabria.it, pec: datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it;

ciascuno per la parte di propria competenza.

Le Parti si impegnano ad informare di ciò i soggetti cui si riferiscono i dati prima di procedere alla comunicazione dei dati personali stessi all'altra Parte.

Art. 19

(Riservatezza)

La Regione si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente Atto, le informazioni relative a fatti, atti e programmi di Trenitalia che vengono messi a sua disposizione o di cui venga a conoscenza in occasione dell'Atto stessa.

L'obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del presente Atto e fino a quando le informazioni apprese non siano divenute di dominio pubblico.

È fatto divieto alla Regione di fare, o autorizzare terzi a realizzare, pubblicazioni sui risultati delle attività/servizi ricevuti in virtù del presente Atto, i cui diritti sono riservati in via esclusiva a Trenitalia.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano vincolanti anche in caso di risoluzione del presente Atto.

Resta inteso che la Regione conserva il diritto di utilizzare i dati di cui al precedente art. 8 e di cui all'allegato 4, trasmessi da Trenitalia, al solo fine della predisposizione di atti relativi ad una futura procedura per l'affidamento del servizio e si impegna a non comunicarli/divulgarli/pubblicarli in alcun modo ed a mantenerli assolutamente riservati nei confronti di ogni altro soggetto terzo.

.....(luogo).....(data)

Il presente Atto è redatto in due esemplari.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione Calabria

Per Trenitalia S.p.A.

Allegati al presente Atto:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
-